

**REGOLAMENTO DI ESERCIZIO
CONNESSIONE IN PARALLELO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE INFERIORI AD 800[kW]
CON RETE BT DI STN VAL DI SOLE
(AUTOCERTIFICAZIONE)**

Sono riportate di seguito le informazioni di caratterizzazione della pratica di connessione dell'impianto tra Utente Attivo e Distributore Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, di seguito "STN Val di Sole" o "Distributore". Eventuali modifiche ai dati riportati nel presente documento devono essere tempestivamente rettificati.

Gbis.1 Dati dell'Utente Attivo (Utente Produttore)

Utente Produttore (titolare dei rapporti con il Distributore STN Val di Sole ed avente la disponibilità dell'impianto di produzione):

Nome e cognome:

Nato a: (Prov.) in data

Codice fiscale:

e-mail:

numero di telefono:

In qualità di:

titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica riportati di seguito

(legale rappresentante / amministratore unico / ...)
del/della (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)

con sede in (indirizzo):

a: (Prov.)

C.F.: , partita IVA:

avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica riportati di seguito

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Articolo 76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto riportato in seguito.

Punto di connessione dell'impianto alla rete BT di STN Val di Sole

Indirizzo ubicazione:

Comune: (Prov.)

Codice POD: IT222E

Sistema elettrico alimentazione in prelievo: Monofase 230V Trifase 400V

Potenza contrattualmente impegnata della fornitura di energia elettrica in prelievo dalla rete di distribuzione di STN Val di Sole: [kW]

Uso: Domestico

Altri usi

Illuminazione pubblica

Punto di ricarica esclusiva veicoli elettrici accessibili al pubblico

	Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce STN Val di Sole	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO CONNESSIONE PRODUTTORI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE BT	Rev. 02 Aprile 2022 2 di 3
--	---	--	----------------------------------

Il valore della **potenza nominale totale degli impianti di generazione**, è pari a [kW]
(di cui [kW] è la quota parte relativa a impianti di nuova installazione)

La fonte/i primaria/e di generazione è (solare, eolica, idroelettrica, termica, biogas, etc.):

L'impianto di produzione sopraindicato è conforme alla Norma CEI 0-21.

L'Utente Produttore con la presa visione ed approvazione del presente regolamento si impegna poi a rispettare quanto sotto riportato.

G.2 Generalità

Il presente regolamento regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT di STN Val di Sole alla tensione 230/400V, dell'impianto di produzione ivi descritto. Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di STN Val di Sole, mentre sono di proprietà dell'Utente Produttore tutti gli elementi a valle.

L'Utente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature di STN Val di Sole.

Si precisa che solo il gruppo di produzione indicato dall'Utente produttore nel presente regolamento può funzionare in parallelo con la rete di STN Val di Sole; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da esso.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l'Utente Produttore si impegna a contattare il Distributore locale (attualmente STN Val di Sole) per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati.

Ogni modifica dello schema d'impianto, dovrà essere concordato e preventivamente autorizzata dal Distributore locale (attualmente STN Val di Sole).

Qualora l'Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella norma CEI 0-21, l'allacciamento potrà essere soggetto a sospensione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

Il Distributore locale (attualmente STN Val di Sole) può esercitare il diritto di verificare in ogni momento le prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento ed ha facoltà di effettuare controlli sull'impianto.

Il Produttore dichiara che l'esercizio in parallelo con la rete di STN Val di Sole del proprio gruppo di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e ed alla continuità del servizio sulla rete del Distributore; in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente. Il generatore non deve comunque provocare disturbi che possano inibire i sistemi di telegestione dei gruppi di misura elettronici, previsto dalle delibere vigenti (Del. ARERA 292/06), eventuali sistemi di teleseccato od altri telecomandi/tele segnali che utilizzino la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 kHz - 95 kHz).
- b. in caso di mancanza di tensione sulla rete del Distributore, l'impianto dell'Utente Produttore non può immettere energia, né mantenere in tensione parti della rete del Distributore separate dalla rete di pubblica distribuzione.

La descrizione dell'impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi alla Norma CEI 0-21

Manutenzione, adeguamento impiantistico, verifiche e disservizi

All'attivazione dell'impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l'Utente Produttore è tenuto a eseguire i controlli e la manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

	Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce STN Val di Sole	REGOLAMENTO DI ESERCIZIO CONNESSIONE PRODUTTORI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE BT	Rev. 02 Aprile 2022 3 di 3
--	--	--	----------------------------------

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l'impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

Sicurezza e disposizioni operative

Il personale del Distributore locale (attualmente STN Val di Sole) può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori di fase non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile a STN Val di Sole.

Il Distributore locale (attualmente STN Val di Sole) inoltre ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto dell'Utente Produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Decorrenza e durata del regolamento

L'Utente Produttore prende atto che STN Val di Sole fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data comunicata dallo stesso.

Da quel momento, l'impianto di produzione deve considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete del Distributore, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

Prendono visione del Regolamento di Esercizio:

Firma dell'Utente Produttore
(titolare o legale rappresentante)

Firma di STN Val di Sole
(il legale rappresentante)

Data:

Informativa “breve” sul trattamento dei dati personali Art. 13 Reg. UE 2016/679.

Titolare del trattamento: Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce - STN Val di Sole

Finalità del trattamento: dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi all'attivazione della fornitura, per la stipula del contratto su richiesta degli interessati, per dare corso alle modalità di pagamento convenute, per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sui pagamenti e per le azioni conseguenti.

Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di spettanza.

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, qualora necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per 10 anni salvo termine diverso previsto da norma di legge.

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR.

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: DPO@stnvaldisole.it